

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 18 APRILE 2024

Determinazione dell'Area Affari Generali e Legali n. AAGLL/13/2024

AREA PROPONENTE		Area Affari Generali e Legali	
Responsabile del procedimento		Il Dirigente Responsabile dell' Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Dirigente Responsabile del Servizio di Programmazione Economico Finanziaria (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Prot.	Oggetto:	liquidazione spese legali alla Sig.ra C [REDACTED] D [REDACTED] B [REDACTED] – Decreto del 25.3.2024 n. 8056 della Suprema Corte di Cassazione	

Il Dirigente Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali

richiamata la Determinazione del Direttore Generale n. DG/53/2022 del 11.07.2022, con la quale lo stesso Rappresentante Legale conferiva incarico professionale all'Avv. Massimo Meraviglia ed all'Avv. Sabrina Allisio, quali legali interni dell'Amministrazione, al fine di proporre ricorso per Cassazione avverso la Sentenza n. 11965/2019, pubblicata il 27/12/2019 (G.U. dott.ssa Orietta Micciché - RG n. [REDACTED] – rep. N. 9555/2019 del 27.12.2019), della Corte di Appello di Milano;

Rilevato che, nel corso del Giudizio avente R.G. n. [REDACTED], il Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Tassone, in data 26.1.2024, “OSSERVA Il ricorso è infondato. Posto che il ricorrente mira, nella sostanza, ad un riesame delle risultanze probatorie, e comunque del merito della causa, precluso in questa sede di legittimità (Cass., Sez. un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054), pur denunciando la violazione e la falsa applicazione di legge. Non emergono, dal ricorso in esame, né la precisa indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, né la specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la loro interpretazione, come stabilito da consolidato orientamento di questa Corte (Cass., 02/03/2018, n. 5001; Cass., 12/01/2016, n. 287; Cass., 20/08/2015, n. 17060). Le censure, sostanzialmente, si risolvono nel sollecitare a questa Corte una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, preclusa nella presente sede di legittimità. P.Q.M. Propone la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.” dando evidenza, dunque, che il giudice relatore non abbia colto la rilevanza delle criticità sollevate dal ricorso avanti la Corte di Cassazione in merito alla decisione della Corte d'Appello di Milano essendo evidentemente meglio orientato in relazione al comportamento del settore amministrativo con il rilascio di dichiarazioni che pur erroneamente esprimevano apparente riconoscimento di pagamento da parte del debitore anche se pervenuto con riferimento ad altre rate di debito.

Dato atto che la proposta di cui sopra è stata posta all'attenzione della Struttura Commissariale dall'Avv. Meraviglia, il quale con relazione inoltrata tramite mail ha sottolineato le criticità delle osservazioni redatte dalla Dott.ssa Tassone, ma ha, altresì, esposto che l'eventuale rigetto del ricorso avrebbe esposto l'Azienda

ad una condanna ex art. 96 c.p.c. evidenziando dunque la rilevanza del rischio di causa con seguito anche economicamente particolarmente sfavorevole;

Rilevato che l'Azienda, al fine di evitare una possibile condanna ex art. 96 c.p.c., stante anche la non elevatissima rilevanza del credito vantato, ha ritenuto di non proseguire nelle domande formulate all'Ecc.ma Corte di Cassazione, preferendo abbandonare la procedura;

dato atto che il Giudizio di Cassazione si estingueva con Decreto Numero di raccolta generale 8056/2024, pubblicato il 25/03/2024 – R.G. n. [REDACTED], R.S. n. 347/2024 con cui la Suprema Corte di Cassazione *“Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge”*;

preso atto che l'Avv. Trebeschi, a mezzo comunicazione mail dell'11.4.2024 pervenuta a questo Ufficio in pari data, *“alla luce del decreto 25.3.2024 n. 8056 della Suprema Corte che dichiara estinto il giudizio di cassazione e condannato la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, sono a chiedere di voler verificare se il Pio Albergo voglia provvedere spontaneamente al pagamento di tali spese che s.e.o, dovrebbero ammontare a complessivi € 2.098,86di cui:*

€ 1.300,00 compensi liquidati in sentenza

€ 195,00 spese Generali (15%) art.2 D.M. 55/2014

€ 59,80 CpA 4%

€ 342,06 Iva 22%

€ 200,00 spese esenti

€ 2,00 marca da bollo.

Gli importi possono senz'altro essere versati sul c.c. della sig.ra [REDACTED] già indicato ai fini dell'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello:

iban: IT93X0306920716100000008587”;

rilevato che questa Amministrazione non intende in alcun modo esimersi dall'adempire alle proprie obbligazioni di pagamento e, pertanto, ritiene opportuno liquidare le spese di soccombenza, così come indicate in sentenza, allo scopo di evitare l'insorgere di azioni giudiziali che comporterebbero un maggiore esborso da parte dell'Ente;

dato atto che le spese legali dovute alla Sig.ra [REDACTED] risultano così determinate a seguito della lettura dell'anzidetto Decreto della Corte di Cassazione:

Diritti ed onorari complessivi	1.300,00
Spese generali (15%)	195,00

Totale imponibile	1.495,00
Cpa (4%)	59,80
IVA (22%)	342,06
Spese per bolli	202,00

Totale	2.098,86

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Affari Generali e Legali;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Servizio di Programmazione Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

evidenziato che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di esecutività da parte del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 2, lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 5 del 9.10.2023 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane;

richiamata la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/884 dell'8/8/2023, prorogata con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/1829 del 5/2/2024, con cui è stato nominato il Prof. Francesco Paolo Tronca nel ruolo e nelle funzioni di Commissario Straordinario e di Rappresentante Legale dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio;

DISPONE

1. di dare esecuzione a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, pertanto di procedere al pagamento, in favore della Sig.ra [REDACTED], delle somme liquidate con Decreto del 25.3.2024 n. 8056, per un importo complessivo di € 2.098,86 (comprensivo di € 1.300,00 a titolo di spese liquidate, € 195,00 a titolo di rimborso forfettario al 15%, € 59,80 a titolo di CPA 4%, € 342,06 a titolo di IVA 22% e € 202,00 per spese esenti e bolli);
2. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento di euro 2.098,86 sarà finanziato nell'ambito del Budget n. 402/2024, come da annotazione del Servizio Economico Finanziario così come segue: CO.GE. 560.050.00300.

Il Dirigente Responsabile dell'Area
Affari Generali e Legali
(Avv. Massimo Meraviglia)

Visto di esecutività del Direttore
del Dipartimento Tecnico-Amministrativo,
ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) Reg. Org. e Cont.
(dott.ssa Rossana Coladonato)

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.

